



STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE		
PROPONENTE	<i>Area:</i> ATTIVITA' ESTRATTIVE E DEMANIO LACUALE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
TRAVERTINI SANT'ANDREA Giganti Renato S.r.l. - Autorizzazione attività di cava per la coltivazione di travertino ornamentale e da frantumazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Fontana Antica" del Comune di Vasanello (VT).			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
DI CONCERTO	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 04/02/2014 prot. 53	
ISTRUTTORIA: _____			

_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

Oggetto: TRAVERTINI SANT'ANDREA Giganti Renato S.r.l. - Autorizzazione attività di cava per la coltivazione di travertino ornamentale e da frantumazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Fontana Antica" del Comune di Vasanello (VT).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 numero 6 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 numero 1 e successive modificazioni;
- Vista la legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 concernente disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni;
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive" e pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che al momento il Piano Regionale per le Attività Estrattive è da ritenersi mero strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio attualmente in fase di definizione a livello provinciale secondo precise disposizioni di legge;
- Considerato che in tale fase si applica il regime transitorio della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17, che assegna in capo alla Regione la competenza in merito al rilascio di autorizzazione per le industrie estrattive;
- Visto l'articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che disciplina l'apertura di nuove cave fino all'adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovra comunale;

- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
- Vista la nota n. 358/UT del 28 settembre 2007 del Comune di Vasanello(VT) acquisita al protocollo regionale 140867 dell' 8.10. 2007 con la quale viene trasmessa alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la richiesta della TRAVERTINI SANT'ANDREA Giganti Renato S.r.l., in data 17.9.2007 tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura di una cava di travertino ornamentale e da frantumazione sita in località "Fontana Antica" del Comune di Vasanello(VT) sui terreni individuati al foglio 13 particelle 194p e 196p e al foglio 19 particelle 54p,55p,56p,177p,290p,292p. del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vasanello(VT);
- Preso Atto che la TRAVERTINI SANT'ANDREA S.r.l., ha la disponibilità dell'area in forza dei seguenti atti :
- contratto di affitto stipulato con l'Azienda Agricola Giganti Enrico e Enzo S.S. registrato a Siena in data 28.6.2007 al n. 4012, per quanto concerne il foglio 13 particelle n. 194p e 196p del NCT del Comune di Vasanello(VT);
 - contratto di affitto stipulato con l'Azienda Agricola Giganti Enrico e Enzo S.S. registrato a Siena in data 2.7.2007 al n. 4073 e aggiornato il 24.7.2013-registrato a Siena al numero 4714, per quanto concerne il foglio 19 particelle 54, 177, 292, 290 del NCT del Comune di Vasanello(VT);
 - contratto di affitto con Giorgi Marisa e Giorgi Guglielmo registrato a Siena il 18.6.202 al n. 3559 e aggiornato il 25.9.2013-registrato al n. 5766, per quanto concerne le particelle n. 55 e 56 del foglio 19 del NCT del Comune di Vasanello;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vasanello (VT) in data 24 gennaio 2013, dal quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona E/2 agricola con vincolo idrogeologico, l'area non è gravata da uso civico, sull'area non ci sono vincoli di Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio Ass.to Urbanistica e Assetto del Territorio ambito territoriale 4 "Valle del Tevere", non è vincolato dalla tabella B del PTPR, non è stata percorsa da incendio.
- Vista la determinazione regionale n. B3502 del 26.07.2010 con la quale è stato concesso il nulla osta, ai soli fini del R.D. L. 3267/23 (Vincolo idrogeologico) della cava di cui trattasi con prescrizioni;
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 6347 del 09. 07. 2012, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione della nuova cava perché l'area interessata alla stessa non risulta gravata da vincoli archeologici. *"Tuttavia ad ogni buon conto, è opportuno che venga comunicato alla Soprintendenza, con congruo preavviso, l'inizio dei lavori, per il controllo e la verifica di eventuali presenze storiche celate nel sottosuolo, da parte del nostro personale"*.

- Vista la nota prot. n.103890 del 20.12.2010 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art.20 D.lgv.152/06, così come modificato dal D.L.gs 407/08 con la quale si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni;
- Vista la nota n. 508 del 10.01.2008 del Corpo Forestale dello Stato con la quale si comunica che l'area in esame non è interessata da zona boscata, né da zona olivetata, non è stata percorsa da incendio, non è sottoposta a vincolo paesaggistico, non è sottoposta ad usi civici, non è all'interno del parco (istituito ai sensi della L.R. 29/97), non è all'interno di S.I.C. e Z.P.S. (istituito con DGR. 2146/96).
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell'interesse socio economico sovra comunale redatta a firma del consigliere delegato della Società dalla quale si desume che l'azienda proponente soddisfa il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale previsto all'articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la relazione del funzionario responsabile dell'istruttoria datata 20.04.2012 contenete la valutazione conclusiva favorevole;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta del 04 aprile 2010 ha espresso parere favorevole , per anni dieci, a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri.
- Preso Atto delle dichiarazioni del tecnico progettista riportate nell'elaborato "Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale" allegato all'istanza del 17.09.2007 della Travertino Sant'Andrea Srl., riguardanti il calcolo dei volumi di scavo necessari alla realizzazione del progetto di recupero ambientale, sulla base dei quali il funzionario regionale responsabile dell'istruttoria ha valutato il costo complessivi del recupero ad uso agricolo del fondo e del recupero agronomico in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)che dovrà essere garantito da apposita polizza fidejussoria.
- Preso Atto che il progetto proposto risulta conforme alle prescrizioni programmatiche del PRAE così come attestato dal tecnico progettista;
- Vista la determinazione dirigenziale n. GO 1652 del 5 novembre 2013 con la quale viene adottato provvedimento finale positivo per la definizione del procedimento di autorizzazione della nuova cava in loc. "Fontana Antica" del Comune di Vasanello (VT), in base alle specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi del 9 novembre 2012;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VI Commissione Consiliare Permanente ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica nella seduta del 27.02.2014;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VIII Commissione Consiliare Permanente agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella seduta del 6.05.2014;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di AUTORIZZARE, ai fini delle legge regionale n. 17/2004, la TRAVERTINI SANT'ANDREA Giganti Renato Srl., con partita I.V.A./Cod. Fiscale 00653300525 e con sede legale Via Cave s.n.c. 53040 Serre di Rapolano (SI), all'esercizio dell'attività in atto descritta nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La presente autorizzazione riguarda l'esercizio dell'attività estrattiva di travertino in località "Fontana Antica" nel territorio del Comune di Vasanello (VT), sui terreni individuati al foglio 13 particelle 194p, 196p e foglio 19 p.lle 54p, 55p, 56p, 177p, 290p, 292p del nuovo catasto terreni del Comune di Vasanello (VT) per una superficie complessiva pari a circa ettari 1.23.00;
2. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) ed è computata a far data dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio;
3. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*;
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area "Attività Estrattive e Demanio Lacuale" e di seguito elencati:
 - Relazione sugli esiti della ricerca ;
 - Piano di coltivazione e recupero ambientale (relazione);
 - Elaborato Grafico (Piano di coltivazione e recupero ambientale);
 - Relazione geologica;
 - Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale; Computo Metrico Estimativo; Valutazione di impatto ambientale;
 - Sintesi non tecnica;
 - Studio impatto ambientale;
 - Documentazione fotografica.
5. I lavori di "scoperta" ovvero di rimozione del terreno sovrastante il giacimento da coltivare dovranno avvenire, così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, alla presenza costante dell'assistente di zona o di un archeologo;
6. la società dovrà:
 - a) Prima dell'inizio dei lavori, presentare apposita garanzia finanziaria, mediante stipula di fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione, indicando quale beneficiario il comune di Vasanello a garanzia della parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La garanzia è quantificata in €.400.000,00 (€.quattrocentomila/00), fatto salvo l'obbligo per la società di adeguare gli importi all'ultimo prezzario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fidejussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni. Il periodo di copertura della polizza fidejussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati

dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto;

- b) Redigere un piano topografico dei lavori indicanti l'andamento del giacimento corredato da progetto esecutivo comprensivo di una ipotesi verosimile di crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative, della durata massima di un anno, in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste;
 - c) Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia e del piano topografico dei lavori alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale– Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
 - d) Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale;
 - e) Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128, dandone comunicazione con congruo anticipo anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di consentire che le operazioni di splateamento dell'area di cava, nonché l'esecuzione dei saggi preventivi richiesti, siano condotti sotto la costante direzione dell'assistente di zona o di un archeologo professionista;
7. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 103890 in data 20 dicembre 2010;
 8. Le operazioni estrattive e le attività autorizzate sono esclusivamente quelle riportate nel piano di coltivazione approvato;
 9. Le zone esposte ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere delimitate ed indicate da appositi segnali; l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione;
 10. l'eventuale uso degli esplosivi è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione ai sensi del DPR 128/59;
 11. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata;
 12. Il recupero ambientale del sito estrattivo, potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del materiale accantonato durante le precedenti fasi di lavorazione. A tal riguardo non è consentito l'apporto di materiale dall'esterno del cantiere di cava e i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale approvato così come disposto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 17/2004;

13. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato;
14. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
15. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
16. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004;
17. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario;
18. Gli elaborati progettuali, che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo;
19. La presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni;
20. Se durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario variare il piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato, solamente in caso di accertate situazioni di pericolo per persone e/o cose derivanti da imprevisti geologici e petrografici potrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 674 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave, mentre in tutti gli altri casi tale variante dovrà essere autorizzata con le modalità previste all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004 dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
21. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria;
22. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attività di cava, senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sopra esteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.